

Codice A16170

D.D. 2 aprile 2015, n. 105

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Masseria" - codice univoco BI-P-00623 - e "Comuna" - codice univoco BI-P-00625 - ubicati nel Comune di Viverone (BI) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", d'intesa con il Comune di Viverone (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con note in data 24 dicembre 2014 ed in data 23 dicembre 2014 ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Masseria" – codice univoco BI-P-00623 e "Comuna" – codice univoco BI-P-00625, ubicati, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 387 e n. 391 del foglio di mappa n. 25 censito al C.T. del medesimo Comune di Viverone (BI).

I due pozzi di cui sopra, profondi rispettivamente 77,60 metri ("Masseria") e 100,00 metri ("Comuna"), sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -61,00 e -67,00 metri e tra -70,00 metri e fondo foro ("Masseria") e tra -55,00 metri e fondo foro – sette tratti filtranti posizionati in maniera non continuativa ("Comuna"). I due pozzi sono dotati di un impianto di disinfezione teso all'abbattimento di una eventuale carica batterica ed al perfezionamento e mantenimento delle caratteristiche microbiologiche, costituito da un sistema di clorazione automatico.

Le proposte di definizione sono state determinate in funzione della portata massima estraibile dai due pozzi – pari a 4,00 l/s per il pozzo "Masseria" e a 13,00 l/s per il pozzo "Comuna" – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata alla normativa vigente per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni per entrambi i pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "Comune di Viverone (BI) – Pozzo acquedottistico Masseria – SII178 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base Catastale (scala 1:2.000)" e "Comune di Viverone (BI) – Pozzo acquedottistico Comuna – SII179 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base Catastale (scala 1:2.000)", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate sono state approvate dal Comune di Viverone (BI) con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dell'11 dicembre 2014.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con note in data 7 e 10 settembre 2010, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R le proposte di definizione di area di salvaguardia presentate, non rilevando particolari criticità o incompatibilità; nelle medesime note ha tuttavia espresso alcune considerazioni relativamente al pozzo "Masseria", evidenziando quanto segue :

- dovrà essere vietata la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti all'interno della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta;
- dovrà essere valutata la fattibilità tecnico-economica di deviare la strada che attraversa la zona di tutela assoluta in modo da consentire la realizzazione della recinzione nonché di eliminare il grigliato che convoglia le acque meteoriche della stessa strada ad un recettore prossimo alla zona di tutela assoluta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- sia valutato il Piano agronomico dei vigneti ricadenti all'interno della zona di rispetto allargata.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con note in data 12 maggio 2011 e 22 giugno 2011, ha espresso parere favorevole evidenziando che i controlli eseguiti sulle acque emunte dai due pozzi dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, risultando conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano; fa eccezione il parametro manganese nel pozzo "Masseria" per cui occorre un mirato e attento monitoraggio da parte dell'ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione "agricola" ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 2132 del 2 agosto 2010 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Viverone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite i pozzi "Masseria" – codice univoco BI-P-00623 (portata massima concessa pari a 4,00 l/s) – e "Comuna" – codice univoco BI-P-00625 – (portata massima concessa pari a 13,00 l/s), ubicati nel medesimo Comune di Viverone.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3, in data 22 gennaio 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia proposta è uguale alla portata massima concessa, pari a 4,00 l/s per il pozzo “Masseria” e a 13,00 l/s per il pozzo “Comuna” ;

accertato che i pozzi “Masseria” – codice univoco BI-P-00623 e “Comuna” – codice univoco BI-P-00625, ubicati nel Comune di Viverone (BI) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle stesse;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno dell’area stessa;
- l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d’uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 2132, in data 2 agosto 2010, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Viverone – alla continuazione dell’esercizio della derivazione per uso potabile tramite i pozzi “Masseria” – codice univoco BI-P-00623 (portata massima prelevabile pari a 4,00 l/s) – e “Comuna” – codice univoco BI-P-00625 – (portata massima prelevabile pari a 13,00 l/s), ubicati nel medesimo Comune di Viverone;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 7 settembre 2010 – prot. n. 98101 ed in data 10 settembre 2010 – prot. n. 99291;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 12 maggio 2011 – prot. n. 16087 ed in data 22 giugno 2011;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Viverone (BI) n. 80, in data 11 dicembre 2014, di approvazione delle proposte di definizione presentate;

viste le note, in data 23 dicembre 2014 – prot. n. 1579 ed in data 24 dicembre 2014 – prot. n. 1597, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “Biellese, Vercellese, Casalese”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei

parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati “Masseria” e “Comuna”, ubicati nel Comune di Viverone (BI) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), sono definite come risulta negli elaborati “Comune di Viverone (BI) – Pozzo acquedottistico Masseria – SII178 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base Catastale (scala 1:2.000)” e “Comune di Viverone (BI) – Pozzo acquedottistico Comuna – SII179 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base Catastale (scala 1:2.000)”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 4,00 l/s per il pozzo “Masseria” e a 13,00 l/s per il pozzo “Comuna”.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Viverone (TO) – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle stesse;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno dell’area stessa.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Viverone – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Viverone, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe